



COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 12 / 2016 del Reg.

data 27 / 01 / 2016

OGGETTO : Autorizzazione alla prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza il 31 dicembre 2015 con i soggetti provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 4, comma 9-bis del d.l. 101/2013 e s.m.i. e dell'art. 30, comma 4, della l.r. 5/2014.

L'anno duemilasedici il giorno Ventisette del mese di GENNAIO alle ore 17.30 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

P A

1. BIONDI Aldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2. BUA Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vice Sindaco
3. COLICA Laura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
4. CASTIGLIONE Rosario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore
5. GUAGLIARDO Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore

TOTALE

17	1
----	---

Partecipa il Segretario Generale reggente a scavalco Dott. Marco Salvatore Puglisi. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione nr. 17 datata 21/01/2016

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente dell'Ente;

Visto l'O.A.EE.LL.;

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1).....

modifiche/sostituzioni (1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 16 - 1° comma L.R. 44/91

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO : Autorizzazione alla prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza il 31 dicembre 2015 con i soggetti provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 4, comma 9-bis del d.l. 101/2013 e s.m.i. e dell'art. 30, comma 4, della l.r. 5/2014.

Proponente **IL SINDACO**



Redigente: **IL RESP. SERVIZIO**



PREMESSO che con deliberazione n. 143 del 22.12.2011 la Giunta Municipale, in attuazione della L.R. 14.4.2006, n.16, art. 4 ha confermato per un ulteriore quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31/12/2016 i contratti di lavoro a tempo determinato part-time al 66,67% dell'orario intero pari a 24 ore settimanale all'espletamento dell'attività lavorativa di n. 45 soggetti precari, ponendo a carico del bilancio comunale il 10% della retribuzione ed avanzando contestualmente istanza alla Regione Siciliana per il finanziamento del restante 90%, per un ulteriore quinquennio, subordinando la prosecuzione dell'utilizzazione all'ammissione al finanziamento;

CONSIDERATO che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 7 e 8 della L.92/2012, il termine originariamente apposto ai contratti in parola, essendo la loro durata complessivamente superiore a 36 mesi, risultava affetto da nullità e la durata dei contratti era da intendersi valida fino al 31.12.2012, come recentemente chiarito dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana con parere n. 178 del 28.10.2014, secondo cui *"le normative limitative della durata dei contratti, contribuendo al raggiungimento di obiettivi primari assunti dal Paese in ambito comunitario, costituiscono norme imperative, destinate a prevalere sull'eventuale disciplina pattizia difforme attraverso il meccanismo della nullità parziale del contratto e della sostituzione automatica di clausole, di cui agli artt. 1419 e 1339 del codice civile"*;

DATO ATTO che l'efficacia dei contratti in parola è stata prorogata per tutto l'anno 2016 in attuazione della speciale disciplina di cui al comma 400 dell'art. 1 della L.228/2012 che, nelle more dell'attuazione dell'intervento di armonizzazione della disciplina vigente per i contratti a tempo determinato nel settore pubblico previsto dalla richiamata della L. 92/2012, ha autorizzato la prosecuzione dei contratti in essere – sebbene non conformi ai vincoli anche di durata derivanti dalla direttiva 99/70/CE fino al 31 luglio 2013 (termine poi prorogato al 31.12.2013 dall'art. 4, comma 4 del d.l. 54/2013, convertito dalla legge 18.7.2013, n.85), e in applicazione della normativa regionale di settore che ha anche garantito la copertura finanziaria della spesa (l.r. 4/2013, l.r. 9/2013, l.r. 14/2013, e circolari dell'Assessorato Regionale al Lavoro nn.1/2013 e 2/2013);

PRESO ATTO che con l'art. 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, è stata adottata una disciplina organica finalizzata a razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali presso le pubbliche amministrazioni, rendendo eccezionali le ipotesi di assunzione con contratto a tempo determinato, e dettando nel contempo una disciplina transitoria finalizzata a valorizzare l'esperienza professionale maturata con contratti a tempo determinato alle dipendenze della pubblica amministrazione, mediante la previsione di procedure speciali di reclutamento dei precari (c.d. stabilizzazione);

DATO ATTO, in particolare, che il legislatore ha previsto, accanto all'istituto del reclutamento speciale a regime disciplinato dal comma 3-bis dell'art. 35 del d. lgs. 165/2001 introdotto dall'art. 1, comma 401 della L. 228/2012, l'istituto del reclutamento speciale transitorio il quale, come si evince dal comma 6 dell'art. 4 del richiamato decreto legge e dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013, è finalizzato all'assunzione mediante procedura selettiva, per titoli ed esami, sia dei soggetti in possesso dei requisiti dall'art. 1, commi 519 e 558 della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, comma 90 della L. 244/2007, sia di coloro che alla data del 30 ottobre 2013 hanno maturato negli ultimi 5 anni almeno 3 anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

RILEVATO che tali procedure assunzionali, in base al quadro normativo delineato dal d.l. 101/2013 possono essere avviate, all'interno di una attività di pianificazione del fabbisogno di personale, soltanto a valere sulle risorse assunzionali degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non

superiore al 50% delle risorse finanziarie disponibili, a normativa vigente, per assunzioni a tempo indeterminato e che, pertanto, come chiarito dalla circolare n. 5/2013 FP, *"l'avvio del reclutamento speciale è subordinato alla disponibilità di posti in dotazione organica, all'effettiva capacità assunzionale tenuto conto anche dei vincoli di spesa e delle situazioni di bilancio, e all'effettivo fabbisogno"*;

PRESO ATTO che il comma 9 dell'art. 4 del d.l. 101/2013 ha autorizzato le amministrazioni pubbliche a prorogare fino al 31.12.2016 i contratti a tempo determinato in essere con soggetti che hanno maturato almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze, a condizione che tali amministrazioni abbiano previsto nella propria programmazione triennale del fabbisogno di personale l'avvio delle procedure speciali di reclutamento disciplinate dalla richiamata normativa, introducendo quella che la citata circolare n. 5/2013 FP ha definito *"proroga finalizzata"*, individuandola come *"disciplina speciale che scaturisce dal percorso che il legislatore ha predisposto per il superamento del precariato"*;

PRESO ATTO che per le Regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, il comma 9-bis dell'art. 4 cit. ha previsto la possibilità di derogare per la *"proroga finalizzata"* ai limiti previsti dall'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010 in materia di tetto alla spesa per i contratti a tempo determinato, fermi restando gli altri vincoli e presupposti normativi di praticabilità di detta proroga, ma esclusivamente *"a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di razionalizzazione della spesa certificata dagli organismi di controllo interno"*;

DATO ATTO che la Regione Siciliana con l'art. 30, comma 3 della l.r. 5/2014, come sostituito dall'art. 5 della l.r. 2/2015, ha recepito la richiamata disciplina statale, autorizzando la c.d. *"proroga finalizzata"* fino al 31.12.2016 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del d. lgs. 81/2000 e di cui all'art. 3, comma 1, del d. lgs. 280/1997, come recepiti dalla l.r. 24/2000, istituendo un apposito fondo destinato agli enti locali che autorizzano tali proroghe il quale rappresenta, in base all'art. 30, comma 8, della l.r. 5/2014, come modificato dall'art. 2, comma 2, della l.r. 2/2015, *"la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'art. 4, commi 9 e 9-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n.101"* e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO dell'orientamento interpretativo della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Regione siciliana, secondo cui la *"proroga finalizzata"* è strettamente funzionale all'attuazione del programma del fabbisogno di personale in cui sono autorizzate nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari le stabilizzazioni del personale di cui all'art. 4, comma 6 del richiamato d.l. 101/2013 (cfr. deliberazioni nn. 54/2014, 99/2014, 192/2014, 225/2014, 259/2014, 47/2015, 55/2015), con la conseguenza che solo l'avvenuto avvio del programma delle stabilizzazioni legittima la proroga dei contratti a tempo determinato in essere;

CONSIDERATO, tuttavia, che il comma 213 dell'art. 1, della L. 27.12.2013, n.147 (legge di stabilità 2014), modificando il richiamato comma 9-bis dell'art. 4 del d.l. 101/2013, ha previsto la possibilità per le regioni a statuto speciale e per gli enti locali di tali regioni di poter procedere per il solo anno 2014 alla proroga dei contratti a tempo determinato in essere *"in deroga ai termini e vincoli"* di cui al comma 9, e anche nell'ipotesi in cui nell'anno 2013 l'ente locale non abbia rispettato il patto di stabilità, *"permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati"*;

DATO ATTO che anche norma è stata espressamente recepita, con la tecnica del rinvio dinamico, dalla Regione siciliana con il comma 4 dell'art. 30 della l.r. 5/2014;

DATO ATTO che gli effetti di tale norma, originariamente limitati al solo anno 2014, sono stati prorogati a tutto il 2015 dall'art. 1, comma 268, delle legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), con effetti diretti nell'ordinamento regionale in virtù del rinvio dinamico al citato comma 9-bis contenuto nel comma 4, dell'art. 30, della l.r. 5/2014;

CONSIDERATO, pertanto, che in attuazione di tale disciplina, pur in assenza degli strumenti di programmazione di cui al comma 9 dell'art. 4 del d.l. 101/2013, si è provveduto a prorogare l'efficacia dei contratti di diritto privato di cui in premessa, giusta deliberazione della GM. n. 143 del 22/11/2011 ;

VISTO l'art. 1, comma 215 della legge di stabilità 2016, approvata dalle Camere con deliberazione della Camera dei Deputati del 20.12.2015 e con deliberazione del Senato del 22.12.2015 (A.S. 2111-B), ed in attesa di promulgazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che differisce gli effetti del comma 9-bis dell'art. 4, del d.l. 101/2013 al 31.12.2016;

CONSIDERATO che tale norma produce effetti autorizzatori anche nella Regione Siciliana, in virtù del *rinvio dinamico* alla fonte di produzione contenuto nel richiamato comma 4 dell'art. 30 della l.r. 5/2014;

CONSIDERATO, pertanto, che anche per l'anno 2016 è consentita nelle Regioni a statuto speciale la proroga di tutti i contratti a tempo determinato in essere richiamati in premessa, anche a prescindere dall'aver concluso la verifica istruttoria della sussistenza delle condizioni normative e finanziarie e delle esigenze organizzative per poter avviare mediante l'approvazione dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale le procedure di reclutamento speciale di cui al comma 6 dell'art. 4 del d.l. 101/2013 (*id est*, le stabilizzazioni), che hanno come destinatari i soggetti che al 31 dicembre 2013 erano titolari da almeno 3 anni di un contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente;

CONSIDERATO, infatti, che il processo di stabilizzazione a prescindere dalla verifica del rispetto da parte del Comune dei vincoli finanziari per procedere ad assunzioni come di recente precisati dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazioni di orientamento nn.21/2014, 25/2014, 27/2014, 27/2015 e 28/2015 risulta di fatto sospeso e rinviato agli anni 2017 e 2018, in quanto, come chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 1/2015, l'art. 1, comma 424, e segg. della legge 190/2014 con norma eccezionale ha obbligato gli enti locali a destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015 (che generano capacità assunzionale negli anni 2015 e 2016) a garantire la ricollocazione dei dipendenti delle province dichiarati in esubero all'esito del processo di riorganizzazione in atto;

VISTO, in particolare, il parere del Ministero dell'interno del 11.6.2015 secondo cui *"relativamente alle stabilizzazioni, si rammenta che il comma 426, prevede la proroga al 31.12.2018 del termine originariamente fissato al 31.12.2016 per l'espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari previste dall'art. 4, commi 6, 8, 9 del d.l. 101/2013. Conseguentemente il processo di stabilizzazione non deve considerarsi interrotto ma solo postposto"*; il parere conclude precisando che *"nelle more della definizione delle suddette procedure, non è possibile procedere alla stabilizzazione di cui trattasi"*;

DATO ATTO che la speciale normativa sulla ricollocazione del personale provinciale trova applicazione anche in Sicilia, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione siciliana (cfr. deliberazione n. 119/2015/PAR: *"la determinazione delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità potrà avvenire solo con la conclusione della riorganizzazione degli enti locali da parte del legislatore regionale"*), la quale ha recentemente precisato, proprio con riguardo all'espresso recepimento della normativa statale nell'ambito della legge regionale di riordino dei liberi consorzi di comuni (l.r. 15/2015, art. 37, comma 4) e all'impugnazione di tale legge da parte del Governo, che *"gli enti locali siciliani non sarebbero in grado di compiere un'effettiva programmazione dei fabbisogni con conseguenti assunzioni, perché ciò potrebbe ostacolare il riassorbimento del personale delle sopresse province"* (cfr. deliberazione 10.11.2015, n.306/PAR);

DATO ATTO, pertanto, che allo stato l'unico strumento di tutela dei livelli occupazionali relativamente al personale precario è costituito dalla proroga in deroga di cui al citato comma 9-bis dell'art. 4 del d.l. 101/2013 e s.m.i., la quale è consentita *"permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati"*;

CONSIDERATO, tuttavia, che la proroga dell'efficacia dei contratti in questione deve essere compatibile con le risorse finanziarie disponibili e deve garantire l'equilibrio tendenziale del bilancio, soprattutto nella fase dell'esercizio provvisorio in cui la mancanza dello strumento autorizzatorio della spesa non può giustificare, secondo il più recente orientamento della Sezione Autonomie della Corte dei Conti (delibere nn. 23/2013 e 18/2014), l'effettuazione di spese nel mero rispetto dei limiti formali dei dodicesimi degli stanziamenti del bilancio, ma esige un atteggiamento prudentiale che limiti le autorizzazioni di spesa alle risorse disponibili alla luce del quadro di finanza pubblica vigente;

EVIDENZIATO che con il richiamato art. 30 della l.r. 5/2014 la Regione siciliana ha abrogato a decorrere dal 2014 il previgente sistema di contribuzione alla spesa sostenuta dai comuni per la retribuzione al personale titolare di contratti a tempo determinato (comma 6), sostituendolo (commi 7 e segg.) con un fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio finalizzato a *"compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese di personale"* (secondo la definitiva versione di cui all'art. 2, comma 1, della l.r. 2/2015), le cui concrete modalità di riparto sono state stabilite con le circolari dell'Assessorato alle Autonomie locali e alla funzione pubblica n. 2/S.2 del 11.3.2015 e 6/S.2 del 15.6.2015, che ha dettato le linee di indirizzo attuativo di carattere generale per l'erogazione dell'acconto 2015 a valere su tale Fondo, con la puntualizzazione che

mantengono efficacia le disposizioni di cui all'avviso n. 8 del 24.6.2014 secondo cui *"l'erogazione resta subordinata, in ogni caso, alla presentazione di apposita istanza da parte delle autonomie locali attestante lo squilibrio di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale 28.1.2014, n.5 e s.m.i., nonché alla trasmissione delle informazioni necessarie richieste ai fini delle verifiche istruttorie previste dalla legge"*;

CONSIDERATO che il comma 8 dell'art. 30 della l.r. 5/2014 ha determinato la dotazione del Fondo in questione anche per l'esercizio finanziario 2016 ;

PRESO ATTO dell'avviso interpretativo della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia, sia pure espresso sulla originaria formulazione normativa che destinava il Fondo in questione a compensare eventuali squilibri di bilancio derivanti dall'abrogazione dei contributi regionali, secondo cui *"sarebbe ultronea e strumentale ogni interpretazione atta ad estendere la misura del trasferimento richiesto oltre il limite degli squilibri cagionati dal venir meno del previgente contributo regionale, onde coprire, per ipotesi, una situazione di più ampio squilibrio complessivo di parte corrente non "derivante" dall'abrogazione dei precedenti contributi"*, con la precisazione che *"ove l'ente sia in condizioni finanziarie tali da non risentire dell'abrogazione dei trasferimenti regionali, avendo per ipotesi risorse autonome sufficienti a compensare i minori trasferimenti per il personale c.d. precario, non sussiste la necessità di richiedere il contributo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014"* (cfr. deliberazione n. 188/2014);

RITENUTO che, alla luce dei chiarimenti forniti con le circolari n. 2 e 6 del 2015 del Dipartimento delle autonomie locali, il Fondo di cui all'art. 30, commi 7 e segg. Della l.r. 5/2014 viene erogato nei limiti dello squilibrio sull'aggregato delle spese di personale causato dall'abrogazione del contributo regionale, accertato a rendiconto;

VISTO il D.R.S. n. 106/S.2 del 15.4.2015 con il quale il Dipartimento alle Autonomie locali ha provveduto a determinare il limite massimo di risorse erogabili per l'anno 2015 a valere sul Fondo in questione, di fatto confermando le risorse assegnate per l'anno 2014, autorizzando l'erogazione di un acconto nella misura del 36,92%;

DATO ATTO che, allo stato, non risultano approvati né il bilancio della Regione per l'anno 2016 né la relativa legge di stabilità e che, pertanto, non è determinato il quadro di finanza pubblica regionale che ha effetti sugli equilibri del bilancio comunale;

DATO ATTO che l'equilibrio del bilancio dell'esercizio 2016, sui cui stanziamenti è autorizzato per legge l'esercizio provvisorio 2016 fino al 31 marzo 2016 (cfr. art. 163 del Tuel, art. 2 del D.M. 28.10.2015, par. 8 del principio contabile applicato n. 4/2), risulta assicurato prevedendo tra gli stanziamenti di entrata le stesse risorse del 2015 derivanti dal Fondo regionale di compensazione degli squilibri sulle spese di personale, con la conseguenza che l'impegno delle spese per far fronte alla prosecuzione dei contratti a tempo determinato potrebbe pregiudicare l'equilibrio tendenziale di bilancio nell'ipotesi di mancata conferma della dotazione del Fondo da parte della Regione ovvero di mutamento a consuntivo dei parametri per la quantificazione delle risorse spettanti, in base ai criteri generali di riparto previsti dalla regione;

CONSIDERATO, pertanto, opportuno anche nel quadro della rafforzata tutela dell'equilibrio di bilancio di poter autorizzare la prosecuzione di tali contratti nelle more del consolidamento del quadro di finanza pubblica regionale- per un periodo non superiore a quello dell'esercizio provvisorio già autorizzato e, comunque, sempre nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, rinviando la decisione definitiva in sede di approvazione del bilancio di previsione del comune per l'esercizio 2016 nell'ambito del quale saranno decise le politiche e le autorizzazioni di spesa compatibilmente con il quadro delle risorse complessivamente disponibili;

RILEVATO che anche la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nel richiamato parere n. 188/2014, ha evidenziato che *"in un sistema di finanza locale ancora derivato e diffusamente connotato da forti tensioni e rigidità di parte corrente, il perdurante ritardo nel definire la ripartizione del fondo in questione pregiudica la tempestività e la correttezza della programmazione degli enti locali siciliani in ragione della mancanza ...di certezza sulle risorse finanziarie acquisibili e disponibili"*;

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare la proroga dell'efficacia dei contratti in essere, fatte salve ulteriori valutazioni da poter effettuare all'esito del consolidamento del quadro di finanza pubblica dell'anno 2016, atteso che come rimarcato anche dalla Corte dei Conti nel richiamato parere n. 188/2014 *"non è assicurato che la contribuzione regionale sia sufficiente a coprire integralmente la spesa necessaria per i contratti del*

personale proveniente dal regime dei lavoratori socialmente utili o anche solo l'ammontare dei trasferimenti erogati sotto la vigenza del precedente regime";

CONSIDERATO che tutti i soggetti titolari dei contratti di diritto privato sono in atto utilizzati nell'espletamento di funzioni e servizi fondamentali, per cui sussiste l'interesse del comune a deliberare immediatamente una proroga dei rapporti contrattuali evitando di rinviare la decisione a dopo la loro scadenza, circostanza che implicherebbe complesse valutazioni, anche in punto di ammissibilità, circa il loro rinnovo, nonchè per assicurare la continuità di erogazione dei servizi istituzionali ai quali da anni i lavoratori sono addetti;

RILEVATO che le proroghe dei contratti a tempo determinato con il personale precario rientrante nel c.d. regime prioritario, non costituendo misure di stabilizzazione (cioè, non creando forme di impiego a tempo indeterminato: cfr. Corte Conti sezioni riunite in sede consultiva per la Regione Siciliana delibere 21/2013/PAR e 22/2013/PAR) non sono soggette ai limiti e vincoli che la legge prevede per le assunzioni a tempo indeterminato tramite le procedure di stabilizzazione;

RITENUTO che l'ennesima proroga dei contratti di diritto privato, autorizzata con il presente atto, non sembra contrastare, anche a seguito della recente decisione della Corte di Giustizia Europea del 26.11.2014 in c-22/2013, con le disposizioni del decreto legislativo n. 368/2001 e succ. mod., di attuazione della direttiva comunitaria 70/1999/CE di recepimento dell'accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, avendo la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 20.6.2012, n.10127, chiarito, da un lato, che *"deve ritenersi ormai principio di diritto vivente nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale il d. lgs. n. 165 del 2001 riconosce la praticabilità del contratto a termine e di altre forme negoziali flessibili nel rapporto di lavoro pubblico"* e specificato, dall'altro, che lo specifico regime sanzionatorio di cui all'art. 36 di tale decreto non contrasta *"con la direttiva 1999/70/C in quanto idoneo a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte della pubblica amministrazione e che è consequenziale alla configurazione come regolamentazione speciale ed alternativa a quella prevista dal d. lgs. n. 368 del 2001"*;

CONSIDERATO, comunque, che la presente decisione trova la propria fonte autorizzatoria nei commi 9 e 9-bis dell'art. 4 del d.l. 101/2013, come integrato dall'art. 1 comma 213 della L. 147/2013, e dall'art. 1, comma 215 della legge di stabilità 2016, che in funzione del superamento del precariato mediante la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata alle dipendenze di pubbliche amministrazioni consente in via eccezionale ulteriori proroghe a rapporti che hanno superato il limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi previsto dall'art. 5, comma 4 bis del decreto legislativo 6.9.2001, n. 368 e succ. mod. ed integrazioni, espressamente applicabile al settore pubblico in forza del comma 5-ter dell'art. 36 del d. lgs. 165/2001, aggiunto dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 4 del d.l. 101/2013, cit.;

DATO ATTO che l'autorizzazione legislativa pone i contratti in questione al riparo dalla sanzione della nullità prevista dal comma 5-quater del citato art. 36 del d. lgs. 165/2001, come aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b) del d.l. 101/2013;

RITENUTO, pertanto, che il legislatore nazionale nella cui competenza esclusiva ai sensi dell'art. 117 della Cost. rientra la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato (cfr. Corte Costituzionale sentenze n. 277/2013, e n. 212/2012)- ha dato copertura giuridica ed autorizzatoria alla prosecuzione nell'anno 2016 dei rapporti di lavoro in essere con il personale di cui all'allegato elenco che si allega sotto la lettera "A";

CONSIDERATO, pertanto, di dover autorizzare la prosecuzione dei contratti in essere con tutti i soggetti di cui all'allegato elenco fino al 31 marzo 2016, onde non compromettere la regolare erogazione dei servizi indispensabili e l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente, fermo restando che a seguito della eventuale modifica del quadro normativo di settore si potrà intervenire a seguito di rinnovata ponderazione degli interessi;

CONSIDERATO che all'onere economico si farà fronte con le somme già stanziati nel bilancio 2015/2017, esercizio 2016, impegnando la spesa nei limiti dei dodicesimi dei medesimi stanziamenti dell'esercizio 2016, secondo le regole dell'esercizio provvisorio di cui al novellato art. 163 del Tuel;

DATO ATTO che sulla presente proposta debbono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 come recepito dalla l.r. 48/1991 e successivamente modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000;

PROPONE

1. di autorizzare, ai sensi della legge di stabilità del 28 dicembre 2015, n. 208, la prosecuzione dell'efficacia dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere, fino al 31 dicembre 2016, dando atto che tali soggetti sono già destinatari delle misure di cui alla l.r. 85/1995 e succ. mod.;

2. di dare atto che la predetta autorizzazione al 31 dicembre 2016, come sopra indicato, ha efficacia fino al 31/03/2016 ed i suoi effetti proseguiranno per la rimanente parte dell'anno in coerenza con le previsioni di copertura di spesa nella futura legge regionale finanziaria;

3. di far fronte alla spesa necessaria con i fondi comunali già iscritti nel bilancio 2015/2017, annualità 2016, autorizzando il responsabile del settore economico finanziario ad assumere il relativo impegno di spesa, nel rispetto delle regole dell'esercizio provvisorio di cui al novellato art. 163 del Tuel;

4. di autorizzare l'ufficio del personale ad avanzare all'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e alla funzione pubblica apposita istanza di accesso al Fondo di cui all'art. 30, commi 7 e segg. della l.r. 5/2014 e s.m.i, a seguito della pubblicazione delle disposizioni organizzative e delle relative istruzioni;

5. di stabilire che gli effetti della presente decisione verranno meno nell'ipotesi in cui nella legge di approvazione del bilancio regionale ovvero nella legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio della Regione ovvero in altro analogo provvedimento normativo in materia, non dovessero essere previste adeguate risorse di cui all'art. 30, commi 7 e segg. della l.r. 5/2014 e s.m.i, compromettendo l'equilibrio del bilancio comunale, ovvero laddove la dotazione delle risorse complessivamente disponibili non dovesse garantire il rispetto dell'equilibrio di bilancio; a tali fini, il responsabile del servizio finanziario effettuerà puntuali verifiche sull'equilibrio di bilancio, monitorando costantemente in particolare il processo di approvazione del bilancio regionale, la dotazione del Fondo in questione ed il procedimento di riparto delle risorse ai Comuni, e sottoporrà alla Giunta Municipale con tempestività l'eventuale proposta di deliberazione per accertare il verificarsi della condizione risolutiva dell'efficacia dei contratti di lavoro oggetto della presente autorizzazione;

6. di stabilire che nell'ipotesi di cui al paragrafo n. 5 della presente deliberazione, i rapporti economici derivanti dall'autorizzata prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato verranno regolati fino alla eventuale risoluzione dei rapporti giuridici in forza del superiore punto 5- impiegando esclusivamente risorse del bilancio.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NR 17 DEL 21/01/2016

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....
.....

Lì, 21/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....
.....

Lì, 21/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO



ELENCO DEI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO

	COGNOME	NOME	CATEGORIA
1.	BARBAGALLO	ADRIANA	B
2.	BARBAGALLO	GIUSEPPINA	C
3.	BELLONE	VALERIA MARIA RITA	C
4.	CALA'	VITO	C
5.	CALI'	ANGELO ANTONIO	C
6.	CARDACI	MARIO	C
7.	COLICA	CARMELO	B
8.	COLICA	VITO NUNZIO	B
9.	CRUPI	GIUSEPPE	B
10.	CRUPI	LORENZO	C
11.	DI MARCO	SANTO	C
12.	DI MARCO	GAETANO	C
13.	DOLICA	LUCIA	B
14.	GARBERO	MILENA MARIA	B
15.	GULISANO	GRAZIELLA ANTONIETTA	B
16.	GRAZIANO	GIACOMO NATALE.	B
17.	HERNIS	MARIA TERESA	B
18.	HERNIS	VENANZIO	B
19.	LEANZA	CAROLINA TERESA	C
20.	LEANZA	SANTA	C
21.	LENTINI	MARIA G.	C
22.	LEOCATA	NICOLO'	B
23.	MANNO	MARIA GRAZIA	C
24.	MAUCIERI	GIUSEPPE	C
25.	MAUCIERI	CIRINO	C
26.	MESSINA	ALFREDO	B
27.	OLLA'	BRUNELLA	C
28.	PALAZZOLO	ARMANDO	B
29.	PALAZZO	ANGELA ANNA	B
30.	PASSALACQUA	ANTONELLA	C
31.	PASSALACQUA	ALFREDO	C
32.	PRIVITERA	GRAZIA	C
33.	PISTARA'	SALVATORE	B
34.	RINAUDO	NATALE	C
35.	RINAUDO	PROSPERO	C
36.	SALERNO	ANNA MARIA	C
37.	SCALZO	EMANUELA	B
38.	VALENTI	CONCETTA	C
39.	TALIO	ORNELLA	C
40.	TRACA'	SANTA MARIA	D
41.	TRIGONA	PROSPERO	B
42.	TURRISI	DOMENICO	C
43.	ZINNA	MARIA RITA	C
44.	ZINNA	DOMENICA	C
45.	ZAMPINO	PROSPERA	C

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo
Li,

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO	X	SETTORE AMM.VO	X
PRESIDENTE C.C.	X	SETTORE ECON. FINANZ.	X
ASSESSORI	X	SETTORE U.T.C.	X
CONSIGLIERI	X	SETTORE SOLID. SOCIALE	X
UFFICIO RISORSE UMANE, RSU	X	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	X

Li, 01.02.2016

IL RESPONSABILE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line in data 28/01/2016.....

IL MESSO LOMBARDE

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal al, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Li,

IL RESPONSABILE SERVIZIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile certifica, su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal al a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

IL RESPONSABILE

Li,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.12..... comma 2° della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, 27/01/2016

IL RESPONSABILE